

Manuale

1° pilastro

AVS | AI | IPG | PC | AF

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI

5ª edizione 2021

Elenchi

1. Sommario

Elenchi	5
1. Sommario	5
2. Elenco delle abbreviazioni	22
3. Pagine Internet	24
3.1 Pagine generali	24
3.2 Legislazioni cantonali	25
Cenni Generali	27
1. Revisioni	27
1.1 «IPG coronavirus» (17 marzo 2020)	27
1.2 Riforma delle PC (1° gennaio 2021)	27
1.3 Introduzione dell'indennità di paternità (1° gennaio 2021)	27
1.4 Introduzione dell'indennità per compiti assistenziali (1° luglio 2021)	27
2. Panoramica storica	29
2.1 Nascita e sviluppo dell'AVS	29
2.2 Nascita e sviluppo dell'AI	39
2.3 Nascita e sviluppo dell'IPG	41
2.4 Nascita e sviluppo delle PC	43
2.5 Nascita e sviluppo degli AF	46
3. Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali	47
4. Coordinamento con altri rami assicurativi	47
4.1 Aspetti generali	48
4.2 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	48

4.3	Disposizioni di coordinamento	49
4.31	Panoramica	49
4.32	Coordinamento intrasistemico	49
4.33	Coordinamento intersistemico	49
4.331	In generale	49
4.332	Rapporto con l'assicurazione contro la disoccupazione	50
4.333	Rapporto con l'assicurazione malattie	50
4.334	Rapporto con l'assicurazione contro gli infortuni	50
4.335	Rapporto con la previdenza professionale	50
4.336	Rapporto con l'assicurazione militare	50
4.337	Rapporto con gli assegni familiari	50
4.34	Coordinamento extrasistemico	50
4.4	Coordinamento a livello internazionale	51
Allegato		
	Accordi sulla sicurezza sociale	52

Assicurazione invalidità (AI)	169
1. Scopo e organizzazione	169
2. Persone assicurate e obbligo di contribuzione	170
2.1 Persone assicurate	170
2.2 Obbligo di contribuzione e calcolo dei contributi	170
3. Condizioni per beneficiare delle prestazioni AI	171
3.1 Condizioni generali	171
3.11 Incapacità al lavoro	171
3.12 Incapacità al guadagno	171
3.13 Invalidità	171
3.2 Condizioni assicurative	172
3.21 Cittadini di Stati che hanno concluso un accordo con la Svizzera	172
3.22 Cittadini di Stati che non hanno concluso un accordo con la Svizzera	172
3.23 Rifugiati e apolidi	172
4. Rilevamento tempestivo	173
4.1 Scopo	173
4.2 Condizioni e procedura	173
5. Provvedimenti d'integrazione	174
5.1 Provvedimenti di intervento tempestivo	174
5.2 Provvedimenti sanitari	175
5.21 Cenni introduttivi	175
5.22 Infermità congenite	175
5.23 Estensione delle prestazioni	175
5.3 Provvedimenti di reinserimento	176
5.4 Provvedimenti di natura professionale	176
5.41 Orientamento professionale	176
5.42 Prima formazione professionale	177
5.43 Riformazione professionale	177
5.44 Servizio di collocamento	178
5.45 Lavoro a titolo di prova	178
5.46 Assegno per il periodo di introduzione	178
5.47 Indennità per sopperire all'aumento dei contributi	178
5.48 Aiuto in capitale	179
5.5 Revisione della rendita allo scopo di un'integrazione	179
6. Mezzi ausiliari	180
6.1 Mezzi ausiliari nell'età per beneficiare dell'AI	180
6.2 Mezzi ausiliari in età AVS	181
7. Spese di viaggio	182

Indennità di perdita di guadagno (IPG) 213

1.	Funzioni dell'IPG	213
1.1	L'IPG per le persone che prestano servizio	213
1.2	L'IPG per madri	213
1.3	L'IPG per padri	214
2.	Persone assicurate	215
2.1	Osservazioni generali	215
2.2	Persone che prestano servizio e hanno diritto all'indennità	215
2.3	Madri che hanno diritto all'indennità	215
2.4	Padri che hanno diritto all'indennità	216
3.	Finanziamento	217
3.1	Osservazioni generali	217
3.2	Obbligo di versare i contributi	217
3.21	Persone che non esercitano un'attività lucrativa indipendente	217
3.22	Persone senza attività lucrativa / Indipendenti / Salariati per i quali il datore di lavoro non è obbligato a versare contributi	217
3.3	Situazione finanziaria dell'IPG	217
3.4	Flusso finanziario nell'IPG	217
4.	Prestazioni	219
4.1	Prestazioni per persone in servizio	219
4.11	Osservazioni generali	219
4.12	Indennità di base	220
4.121	Diritto	220
4.122	Aliquote	220
4.123	Calcolo	220
4.13	Assegno per i figli	221
4.131	Diritto	221
4.132	Aliquota	221
4.14	Assegno per spese di custodia	221
4.141	Diritto	221
4.142	Aliquota	221
4.15	Assegni per l'azienda	221
4.151	Diritto	221
4.152	Aliquota	222
4.16	Indennità totale massima	222
4.2	Prestazioni di maternità	222
4.21	Diritto all'indennità	222
4.22	Durata del diritto	223
4.23	Importo dell'indennità e tipo di indennità	223
4.24	Coordinamento: concorso di altre assicurazioni sociali con l'indennità di maternità	223
4.25	Prestazioni cantonali in caso di maternità	223
4.3	Prestazioni di paternità	224
4.31	Diritto all'indennità	224
4.32	Durata del diritto	224

1.	Funzioni chiave delle prestazioni complementari	239
1.1	Garanzia del fabbisogno vitale	239
1.2	Principio del bisogno come strumento fondamentale	239
1.3	Regolamentazione a cascata	239
1.4	In origine le prestazioni complementari erano di competenza cantonale	240
1.5	Le prestazioni complementari sono oggi un compito comune di Confederazione e Cantoni	240
1.6	Finanziamento delle case di cura	240
1.7	Sistema finanziato esclusivamente con le imposte	240
2.	Persone assicurate	241
2.1	Termine di attesa per i cittadini stranieri	241
2.2	Accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone	241
2.3	Domicilio e dimora abituale in Svizzera	
3.	Finanziamento	243
3.1	Cenni introduttivi	243
3.2	Prestazioni cantonali che esulano dalla LPC	243
4.	Prestazioni	244
4.1	Tre tipi di prestazioni	244
4.2	Prestazione complementare annua	244
4.21	Modifiche annue degli importi	244
4.22	Redditi computabili	244
4.221	Computo della sostanza	246
4.222	Rinuncia alla sostanza	246
4.223	Rinuncia a proventi	247
4.23	Spese riconosciute	247
4.231	Persone che vivono a casa	248
4.232	Persone che vivono in istituto	249
4.24	Coniugi che beneficiano di prestazioni complementari	250
4.25	Importo minimo annuo delle prestazioni complementari	251
4.26	Altre condizioni per avere diritto alle prestazioni complementari	251
4.27	Inizio e fine del diritto alla prestazione complementare annua	251
4.28	Il diritto transitorio della riforma PC 2021	251
4.3	Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità	252
4.31	Spese di malattia e d'invalidità rimborsate dalle prestazioni complementari	252
4.32	Spese di malattia rimborsate dalla prestazione complementare annua malgrado un'eccedenza dei redditi	252
4.4	Obbligo di restituzione da parte degli eredi	253
4.5	Esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo	253
4.6	Prestazioni collettive	254
4.61	Principio	254
4.62	Concessione delle prestazioni	254
4.63	Esecuzione	254

1.	Cenni introduttivi	269
1.1	Scopo degli assegni familiari	269
1.2	Beneficiari	269
1.21	Salariati impiegati al di fuori dell'agricoltura	269
1.22	Indipendenti che esercitano al di fuori dell'agricoltura	269
1.23	Persone che non esercitano un'attività lucrativa	270
1.24	Persone attive nell'agricoltura	270
1.25	In sintesi	270
2.	Diritto ad assegni familiari	271
2.1	Tipi di assegni familiari e importo	271
2.11	Diritto minimo secondo la LAFam	271
2.12	Nozione di formazione	271
2.13	Importi degli assegni familiari nei cantoni	271
2.2	Figli che danno diritto ad assegni familiari	272
2.3	Figli residenti all'estero	272
2.31	Diritti fondati su convenzioni internazionali	273
2.32	Adeguamento degli assegni familiari al potere d'acquisto	274
2.4	Particolarità concernenti i salariati	274
2.41	Solo assegni interi, nessun assegno parziale	274
2.42	Diritto in caso di impedimento al lavoro, congedo non pagato o decesso	274
2.5	Particolarità concernenti i lavoratori indipendenti	275
2.6	Particolarità concernenti le persone che non esercitano un'attività lucrativa	275
3.	Coordinamento	276
3.1	Divieto di cumulare gli assegni	276
3.2	Concorso di diritti	276
3.3	Versamento dell'assegno differenziale	277
3.4	Coordinamento internazionale	277
3.5	Coordinamento con le prestazioni di altre assicurazioni sociali	278
4.	Finanziamento	279
4.1	Assegni familiari per le persone che esercitano un'attività lucrativa	279
4.11	Cenni introduttivi	279
4.12	Contributi	279
4.13	Riserva di fluttuazione	279
4.14	Perequazione degli oneri	279
4.2	Assegni familiari per le persone che non esercitano un'attività lucrativa	281
5.	Casse di compensazione per gli assegni familiari (CAF)	282
5.1	Casse autorizzate	282
5.2	Compiti	282
5.3	Competenza	282
5.31	Datori di lavoro e loro dipendenti	282
5.32	Indipendenti	282
5.33	Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi	283

Assicurazione per la vecchiaia per i superstiti (AVS)

1. Persone assicurate

1.1 Cenni introduttivi

L'AVS, il ramo più importante delle assicurazioni sociali svizzere, ha il compito sociopolitico di sostituire almeno parzialmente la riduzione o la perdita di guadagno da lavoro a seguito di vecchiaia o decesso. L'AVS concerne tutta la popolazione della Svizzera e costituisce pertanto un'assicurazione generale e obbligatoria, che è finanziata soprattutto attraverso i contributi degli assicurati, dei datori di lavoro, della mano pubblica (Confederazione) e dai ricavi a scopo vincolato dell'imposta sul valore aggiunto. Ognuno è tenuto a versare i contributi previsti dalla legge e ha nel contempo diritto alle prestazioni corrispettive. A partire dall'ottava revisione dell'AVS, queste ultime hanno in molti casi la caratteristica di permettere di garantire unicamente il minimo esistenziale e devono pertanto essere integrate con le prestazioni della previdenza professionale (2° pilastro) ed eventualmente della previdenza individuale (3° pilastro). Si rinvia inoltre a quanto spiegato nel capitolo sulle prestazioni complementari.

I disciplinamenti che seguono sono neutrali dal punto di vista del genere, ossia valgono nella stessa misura per gli uomini e per le donne. Ognuno è tenuto a soddisfare individualmente le condizioni per l'assicurazione. Ciò vale in particolare anche per i coniugi. Se un coniuge soddisfa le condizioni per l'assicurazione, il suo diritto non si trasmette automaticamente all'altro coniuge. Così ad esempio i coniugi frontalieri non sono assicurati dall'AVS, a meno che non soddisfino individualmente una delle condizioni di assicurazione.

1.2 Assicurazione obbligatoria

(art. 1a cpv. 1 LAVS)

Per assicurazione obbligatoria si intende un sistema che impone per legge di assicurarsi (in altri Paesi si tratta del cosiddetto regime d'assicurazione obbligatoria). Di conseguenza, la volontà o i bisogni individuali del singolo assicurato non sono rilevanti. Solo la legge stabilisce chi è tenuto a versare dei contributi e chi ha diritto a prestazioni. In questo senso sono assicurate obbligatoriamente, indipendentemente dalla loro nazionalità, le persone che soddisfano una delle condizioni elencate qui di seguito.

1.21 Domicilio in Svizzera

(art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS)

La LAVS non introduce un proprio concetto di domicilio, ma fa riferimento al diritto civile (art. 1 LAVS in c.d. con art. 13 LPGA). Per stabilire se una persona è domiciliata in Svizzera occorre dunque fare riferimento alle disposizioni del Codice civile (art. 23–26 CC).

Secondo il diritto civile il domicilio di una persona è il luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (in altre parole: il luogo che rappresenta il centro della sua vita). Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. Il domicilio di una persona, una volta stabilito, rimane lo stesso fino a quando essa non ne abbia acquisito un altro.

Esempio

Carla Modello, domiciliata a Locarno, è casalinga e non esercita nessuna attività lucrativa. Essendo domiciliata in Svizzera, la signora Modello è obbligatoriamente assicurata.

2. Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro

2.1 Obbligo per gli assicurati di versare i contributi

(art. 3 LAVS)

2.11 Cenni introduttivi

La questione relativa all'assoggettamento dei contributi si pone solamente per le persone assicurate nel regime dell'AVS. Colui che non soddisfa le condizioni per essere assicurato non può e non deve versare alcun contributo. L'importo dei contributi viene stabilito in base alla legge e all'ordinanza. Le persone tenute al versamento dei contributi non possono stabilire i propri contributi; in particolare, non possono versare volontariamente contributi più elevati per migliorare la rendita alla quale si avrà diritto.

Non tutti gli assicurati sono tenuti a versare contributi. La legge distingue tra assicurati che esercitano un'attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa all'inizio e alla fine dell'obbligo contributivo.

Sono in vigore le seguenti disposizioni:

2.12 Persone assicurate che esercitano un'attività lucrativa

2.121 Inizio dell'obbligo di versare contributi

Le persone che esercitano un'attività lucrativa versano i loro contributi a partire dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 17 anni. Gli assicurati nati nel 2003 sono soggetti al versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 2021.

2.122 Eccezioni

Adolescenti che esercitano un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS)

Fino al 31 dicembre 1956, il limite di età inferiore era fissato al 1° gennaio dell'anno successivo al compimento dei 15 anni. Con l'introduzione dell'AVS nel 1948, il limite era stato coordinato con la legge sulle fabbriche, che vietava l'impiego retribuito di adolescenti sotto i 15 anni. Dal 1° gennaio 1957, il limite inferiore corrisponde al compimento del 17° anno di età.

Membri della famiglia del capo azienda che collaborano con lui senza ricevere un salario in contanti (art. 3 cpv. 2 lett. d e art. 5 cpv. 3 LAVS)

Per i membri della famiglia del capo azienda che collaborano con lui senza ricevere uno stipendio in contanti, l'obbligo di versare contributi inizia tre anni più tardi, ossia dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 20 anni.

Si tratta di giovani tra i 17 e i 20 anni che collaborano nell'azienda dei genitori, ma non ricevono uno stipendio in contanti. Analogamente, i membri della famiglia che collaborano nell'azienda che hanno già raggiunto l'età di pensionamento, non sono tenuti a versare contributi per il salario in natura. Da un lato, sarebbe difficile stabilire la qualità, la quantità e il «valore» della collaborazione; d'altra parte, si è voluto tenere conto delle situazioni particolari del settore agricolo e artigianale. La persona sposata che, indipendentemente dalla sua età, collabora nell'azienda del coniuge, versa contributi unicamente per il salario in contanti.

Sono ritenuti membri della famiglia che collaborano nell'azienda:

- la moglie del titolare;
- il marito della titolare;
- i parenti del o della titolare e il coniuge sia nella linea ascendente sia in quella discendente nonché i loro coniugi;
- le sorelle e i fratelli del o della titolare nonché i loro coniugi;
- i figli elettivi del o della titolare, a condizione che vivano nella stessa comunità domestica.

Esempi

Giovanni Modello, 19 anni, lavora nell'azienda di pittura di suo padre. Ha vitto e alloggio garantiti e non riceve un salario in contanti. Fino al 31 dicembre dell'anno in cui compie 20 anni non è soggetto al pagamento dei contributi. Se suo padre, oltre a vitto e alloggio, gli versa anche uno stipendio in contanti, i contributi devono essere versati a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno.

Paolo Modello ha 67 anni e lavora nella fattoria di suo figlio. Oltre a un salario in contanti riceve anche vitto e alloggio. La remunerazione in natura (vitto e alloggio) non fa parte del reddito soggetto a contributi, poiché il signor Modello ha già raggiunto l'età di pensionamento.

2.123 Fine dell'obbligo di versare contributi

La persona che esercita un'attività lucrativa è tenuta, di principio, a versare i contributi fino al momento in cui cessa l'attività. Ciò significa che le persone in età di pensionamento che esercitano un'attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi. Nel loro caso si applica tuttavia una franchigia (v. cap. 2.23).

2.13 Persone assicurate che non esercitano un'attività lucrativa

2.131 Inizio dell'obbligo di versare contributi

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano i contributi a partire dal 1° gennaio dell'anno civile che segue il compimento dei 20 anni. Gli assicurati nati nel 2000 iniziano a versare i contributi il 1° gennaio 2021.

Nel caso delle persone esercitanti un'attività lucrativa l'obbligo di versare contributi inizia tre anni prima rispetto alle persone che non esercitano un'attività lucrativa. Questi tre anni vengono chiamati «anni di gioventù». Se risultano delle lacune contributive nel corso della carriera assicurativa a partire dal compimento dei 21 anni fino al momento del calcolo delle prestazioni, a determinate condizioni, si possono colmare con i cosiddetti «anni di gioventù». Di regola, i versamenti effettuati durante gli anni di gioventù, sono per lo più semplici contributi di solidarietà, che non hanno nessun influsso sul diritto individuale alla rendita (v. cap. 4.422).

2.132 Eccezioni

Coniugi (art. 3 cpv. 3–4 LAVS)

Se il coniuge esercita un'attività lucrativa ai sensi del diritto all'AVS (v. cap. 2.63), i contributi del coniuge che non svolge un'attività lucrativa sono considerati pagati se il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha versato almeno il doppio del contributo minimo. In effetti, in ragione dello splitting, è il contributo minimo semplice che deve essere versato da ogni coniuge (v. cap. 4.432). I contributi del coniuge sono considerati pagati anche quando il partner esercitante un'attività lucrativa percepisce già una rendita di vecchiaia o l'ha rinviata. Nell'anno del matrimonio o del divorzio l'esenzione dal pagamento dei contributi vale per l'intero anno civile.

Esempi

Giorgio Modello è casalingo e non percepisce nessun reddito. Sua moglie Verena lavora a tempo pieno come insegnante. I contributi di Giorgio Modello come persona senza attività lucrativa sono considerati pagati, poiché la moglie Verena esercita un'attività lucrativa ai sensi del diritto AVS e versa assieme al suo datore il doppio del contributo minimo.

Paolo Modello ha esercitato un'attività lucrativa a tempo pieno fino al compimento del 65° anno, pagando il doppio del contributo minimo. Ora è pensionato e non esercita più nessuna attività lucrativa. Sua moglie Maria si occupa dell'economia domestica ed è cinque anni più giovane di lui; non ha pertanto ancora raggiunto l'età legale del pensionamento. Fino ad ora i contributi della moglie come persona senza attività lucrativa erano considerati come pagati, poiché il marito svolgeva un'attività lucrativa e versava il doppio contributo minimo. Visto che Paolo Modello ha cessato

Allegato 1

Tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente (valida 2021)

Reddito annuo proveniente da un attività lucrativa		Aliquota di contribuzione			
<i>di almeno</i>	<i>ma inferiore a</i>	<i>AVS</i>	<i>AI</i>	<i>IPG</i>	<i>totale</i>
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
	9 600	413	66	24	503
	fr.	%	%	%	%
9 600	17 400	4,35	0,752	0,269	5,371
17 400	21 400	4,45	0,769	0,275	5,494
21 400	23 800	4,55	0,786	0,281	5,617
23 800	26 200	4,65	0,804	0,287	5,741
26 200	28 600	4,75	0,821	0,293	5,864
28 600	31 000	4,85	0,838	0,299	5,987
31 000	33 400	5,05	0,873	0,312	6,235
33 400	35 800	5,25	0,907	0,324	6,481
35 800	38 200	5,45	0,942	0,336	6,728
38 200	40 600	5,65	0,977	0,349	6,976
40 600	43 000	5,85	1,011	0,361	7,222
43 000	45 400	6,05	1,046	0,373	7,469
45 400	47 800	6,35	1,098	0,392	7,840
47 800	50 200	6,65	1,149	0,410	8,209
50 200	52 600	6,95	1,201	0,429	8,580
52 600	55 000	7,25	1,253	0,448	8,951
55 000	57 400	7,55	1,305	0,466	9,321
57 400		8,10	1,400	0,500	10,000

Tavola scalare (art. 8 e 9^{bis} LAVS, art. 21 OAVS; art. 3 cpv. 1 LAI, art. 1^{bis} cpv. 1 OAI; art. 27 cpv. 2 quinto periodo 5 LIPG, art. 36 cpv. 1 OIPG).